

## REGIONE PUGLIA

**Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo II - Capo III "Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese" - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento**

**Art. 1 "Premesse"**

- 1) Il presente Avviso rende operative le disposizioni previste dal Titolo II - Capo III "Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese" del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 2014 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014), di seguito Regolamento.
- 2) La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Competitività, che, ad eccezione della fase di erogazione del contributi, procederà all'attuazione mediante Puglia Sviluppo S.p.A.
- 3) Puglia Sviluppo S.p.A. si occuperà della gestione della presente misura agevolativa in quanto designato quale Soggetto intermediario ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della D.G.R. n. 2445 del 21 novembre 2014;
- 4) A partire dal 22 gennaio 2015 le imprese interessate possono presentare al Soggetto Finanziatore (una delle Banche di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 alla quale l'interessato chiede il finanziamento) o ad un Confidi (iscritto nelle apposite sezioni degli elenchi previsti agli artt. 106 e 107 del TUB) le domande di agevolazione relativamente agli aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese, previsti dal Titolo II - Capo III del Regolamento.
- 5) A partire dalla stessa data il Soggetto Finanziatore può inoltrare la domanda a Puglia Sviluppo S.p.A., dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del Titolo II - Capo III del Regolamento.

**Art. 2 "Modalità presentazione domande di agevolazione"**

- 1) Le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, da imprese di piccola dimensione e da medie imprese (di seguito PMI), come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che intendono realizzare una iniziativa nell'ambito di uno dei codici Ateco ammissibili elencati nell'**allegato 1** parte integrante del presente Avviso ed appartenenti alle seguenti categorie:
  - a) imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85;
  - b) imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio riferiti alle seguenti attività:
    - esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati esercizi di vicinato; per esercizio di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;
    - esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 a 600 mq;
    - esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati M2. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq (LR n. 11/2003);
    - servizi di ristorazione di cui al gruppo "56" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007", ad eccezione delle categorie "56.10.4" e "56.10.5";
    - attività di commercio elettronico; per commercio elettronico si intende l'attività commerciale - ovvero quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita - svolta tramite la rete internet, mediante l'utilizzo di un portale o sito web (e-commerce).
  - c) imprese, non iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, che realizzano investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C", il settore delle costruzioni di cui alla sezione "F" ed il settore dei servizi di comunicazione ed informazione di cui alla sezione "J" e alcuni servizi sanitari considerati di grande rilevanza sociale nell'ambito della Divisione Q "sanità e assistenza sociale" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007".
- 2) I soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese.
- 3) Nel caso di società la durata, rilevabile dall'atto costitutivo, deve essere almeno pari al periodo previsto dalla normativa per il vincolo di destinazione dei beni agevolati. In caso contrario, occorrerà acquisire, entro la data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, un verbale dell'Assemblea dei soci che proroghi detto termine fino a data successiva a quello del vincolo.
- 4) Ai sensi di quanto stabilito dagli artt.li 1 e 13 del Regolamento (CE) 651/2014 sono esclusi i seguenti settori:
  - pesca e acquacoltura;
  - costruzione navale;
  - industria carboniera;

- siderurgia, così come definito nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento di cui alla comunicazione numero C(2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
  - fibre sintetiche;
  - produzione primaria di prodotti agricoli;
  - trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
    - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- 5) Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.

### Art. 3 "Tipologie di investimenti ammissibili"

- 1) Le domande di agevolazione devono riguardare progetti di investimento iniziale di importo minimo pari a Euro 30 mila, destinati:
- a) alla realizzazione di nuove unità produttive;
  - b) all'ampliamento di unità produttive esistenti;
  - c) alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
  - d) ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
- 2) I progetti di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente comma, devono tendere alla:
- promozione del risparmio energetico, della gestione sostenibile dei rifiuti e il recupero degli stessi, del risparmio e della tutela delle risorse idriche;
  - riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub>, di sostanze acidificanti e di emissioni odorifere e sonore da parte delle imprese beneficiarie.
- 3) I progetti di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente comma, possono comprendere investimenti volti all'introduzione delle BAT di settore che limitino il consumo e l'inquinamento del suolo.
- 4) Per la tipologia di investimento di cui alla lett. c) del precedente comma 1, i costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.
- 5) Per quanto concerne la tipologia di investimento di cui alla lett. d) del precedente comma 1, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare.
- 6) Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti finalizzati alla mera sostituzione di impianti.
- 7) Non sono ammissibili gli aiuti agli investimenti ad un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività a quella oggetto della richiesta di aiuto nello Spazio Economico Europeo. All'atto di presentazione della domanda di agevolazione, il beneficiario dovrà altresì dichiarare di non avere concretamente in programma di cessare la stessa o un'analoga attività a quella oggetto della richiesta di aiuto nello Spazio Economico Europeo, entro due anni dal completamento dell'investimento oggetto della domanda di agevolazione.
- 8) Il progetto di investimento iniziale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi prefissati dal Soggetto Proponente ed indicati nella domanda di agevolazione.
- 9) Le iniziative agevolabili devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.

### Art. 4 "Spese ammissibili"

- 1) Le spese ammissibili sono quelle previste dall'articolo 36 del Regolamento, che di seguito si riporta.

#### Art. 36 del Regolamento:

1. Sono ammissibili le spese per:
  - a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
  - b. opere murarie e assimilabili;
  - c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di materiale di trasporto e l'acquisto di automezzi è ammissibile esclusivamente nel caso di imprese di trasporto persone;
  - d. Investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Non è ammissibile l'acquisto di un immobile da parenti fino al terzo grado dei soci, nel caso di società proponente, o del titolare, nel caso di ditta proponente, nonché dal coniuge del titolare o dei soci.
3. Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% delle spese di cui alla lett. b) del comma 1.

- 2) Con riferimento al punto 1, lettera b), dell'articolo 36 del Regolamento, valgono le seguenti specifiche:
- Opere murarie e assimilabili: capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per servomezzi e per servizi [magazzino, mensa, infermeria, portineria, casa del custode - quest'ultima nel limite di mq. 100, relativi impianti generali (impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico/fognario, impianto antitaccheggio, elettrico, sanitario, metano, aria compressa, rete Lan/dati, videosorveglianza, citofonico, telefonico, antincendio, antifurto, impianto tv, ecc.), strade e piazzali, tettoie, cabine elettriche, recinzioni, infissi, porte, pareti divisorie, rivestimenti pareti e colonne - boiserie, basamenti per macchinari e impianti, rete fognaria, pozzi];
  - Infrastrutture aziendali: allacciamenti stradali, ferroviari, idrici, elettrici, Informatici, ai metanodotti.
- 3) Con riferimento al punto 1, lettera c), dell'articolo 36 del Regolamento:
- sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa ed i trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
  - con riferimento ai mezzi mobili targati, sono ammissibili solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all'attività ammissibile svolta dall'impresa, devono essere immatricolati autocarro e nel caso di autovetture devono essere furgonate (prive di sedili posteriori), oltre che immatricolate autocarro.
- 4) Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, le seguenti spese non sono comunque ammissibili:
- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
  - b. le spese relative all'acquisto di scorte;
  - c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
  - d. i titoli di spesa regolati in contanti;
  - e. le spese di pura sostituzione;
  - f. le spese di funzionamento in generale;
  - g. le spese in leasing;
  - h. tutte le spese non capitalizzate;
  - i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
  - j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.
- 5) L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
- 6) Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, conferma d'ordine) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.
- 7) Non sono ammissibili beni non strettamente funzionali e non a uso esclusivo dell'attività di impresa quali ad esempio computer portatili, telefoni cellulari e tablet.
- 8) Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di beni facilmente deperibili quali ad esempio biancheria da tavola, biancheria da bagno, stoviglie, utensili per cucina.
- 9) Nel caso di acquisto di mezzi mobili non sono ammissibili le spese di IPT, messa su strada, immatricolazione.
- 10) Non sono ammissibili le forniture attraverso un contratto "chiavi in mano".  
Nel caso in cui lo stesso fornitore fatturi sia le opere di ristrutturazione e sia attrezzature ed arredi, deve essere fornita perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale attestante che tutte le forniture sono avvenute a valori di mercato senza ricarico sul prezzo, non ci sono state operazioni intermedie che hanno generato aumento del prezzo rispetto al valore di mercato, non ci sono state rifatturazioni intermedie e tutti i beni sono stati venduti allo stato "nuovi di fabbrica".
- 11) Con riferimento alle superfici dell'immobile destinate ad uffici è ritenuta congrua una superficie pari a 25 mq per impiegato, per operaio specializzato che necessita di una postazione lavorativa fissa e per il titolare o il socio lavoratore. Inoltre, si ritiene ammissibile la casa del custode nel limite di 100 mq e una superficie per sala riunioni nel limite di 60 mq. Resta inteso che l'impresa dovrà dimostrare, in sede di rendicontazione finale, nel caso dell'alloggio del custode l'assunzione di un addetto con tale qualifica.

- 12) Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività d'impresa. L'acquisto o la costruzione di locali ad uso promiscuo è finanziabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività oggetto di agevolazione. Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte inerente l'investimento da agevolare deve risultare da perizia giurata.
- 13) L'impresa beneficiaria deve dimostrare di avere la piena disponibilità dell'immobile dove svolge l'attività, nonché deve avere la piena disponibilità di tutti i beni agevolati e gli stessi devono essere utilizzati esclusivamente dall'impresa stessa.
- 14) Non sono ammissibili le spese relative all'attività di ricevitoria, commercio al dettaglio di generi di monopolio e le attività di giochi, lotterie e scommesse.

#### **Art. 5 "Forma e intensità delle agevolazioni"**

- 1) La forma e l'intensità delle agevolazioni concedibili sono quelle previste dall'articolo 37 del Regolamento, che di seguito si riporta.

Art. 37 del Regolamento:

1. L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le medie imprese e il 45% per le piccole imprese.
2. L'aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore.
3. Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread determinato dalla Giunta regionale con proprio atto. La misura dello spread non potrà essere superiore al 5% (500 punti base). La Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno stabilisce il valore dello spread per i successivi 12 mesi, sulla base dell'andamento dei principali dati macroeconomici dell'economia regionale. In sede di prima applicazione, lo spread sarà indicato nell'Avviso di cui all'art. 6, comma 3. Il contributo sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", utilizzando il minore tra il tasso definito al primo periodo del presente comma ed il tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.
4. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.
5. Il contributo in conto impianti di cui al comma 2 comprenderà l'eventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari e di attrezzature e di 24 mesi per i finanziamenti destinati all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento.
6. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto impianti di cui al comma 2 sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell'eventuale periodo di preammortamento) di:
  - a. sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione, all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento;
  - b. cinque anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.
7. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di 4.000.000 euro per le medie imprese e di 2.000.000 euro per le piccole imprese.
8. Con esclusivo riferimento agli investimenti in macchinari ed attrezzature, potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere superiore al 20% dell'investimento e all'importo massimo di 800.000 euro per le medie imprese e di 400.000 euro per le piccole imprese.
9. Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l'importo massimo del contributo in conto impianti, di cui al comma 8 è elevato rispettivamente a 850.000 euro e a 450.000 euro..

- 2) il calcolo del contributo sul montante degli interessi di cui all'articolo 37, comma 2, verrà determinato in fase di verifica preliminare prevista dall'articolo 38, comma 4, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo concedibile, confrontando i parametri stabiliti nella delibera di finanziamento con i parametri indicati nell'Avviso pubblico, mentre nella fase di verifica finale della rendicontazione della spesa prevista dall'articolo 38, comma 7, verranno presi in considerazione i dati del contratto di finanziamento.
- 3) Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili sia con gli aiuti al finanziamento del rischio di cui al Titolo III del Regolamento e sia con gli aiuti minimi di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 105 del 04/08/2014.

**Art. 6 "Risorse disponibili"**

- 1) Al presente Avviso sono destinati 30 milioni di euro a valere sul FSC 2007 – 2013, e assegnati all'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale".
- 2) Dette risorse possono essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dal P.O. Puglia 2014 – 2020 – Asse III "Competitività delle Piccole e Medie Imprese" – obiettivo specifico 3f, adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1498 del 17/07/2014.

**Art. 7 "Domanda di ammissione del finanziamento ai contributi"**

- 1) I Soggetti Finanziatori dovranno essere in possesso:
  - di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97";
  - di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004".
- 2) Il Soggetto Finanziatore e i Confidi accreditati si obbligano ad esporre presso tutte le loro sedi/filiali presenti sull'intero territorio regionale il materiale informativo e pubblicitario (es. manifesti, locandine, totem) fornito dalla Regione Puglia, relativi al regime di aiuto di cui al presente Avviso.
- 3) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi, in fase di caricamento della pratica nella procedura telematica (con contestuale generazione del codice pratica), deve procedere all'upload della domanda di agevolazione con in allegato il documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante del soggetto proponente, utilizzando obbligatoriamente il modulo di domanda di cui all'apposito allegato (Allegato C) al presente Avviso.
- 4) Il Soggetto Finanziatore inserisce nella procedura telematica l'attestazione della presentazione domanda (Allegato D) sottoscritta con firma digitale;
- 5) La data di presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente, attestata all'interno della dichiarazione di ammissibilità (allegato D), determina il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spese e, quindi, il momento in cui possono essere avviati gli investimenti. Se viene presentato un titolo di spesa con data antecedente alla data di cui sopra, l'intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile.
- 6) La modulistica, redatta in formato elettronico, è disponibile, unitamente alle specifiche sulle modalità di trasmissione, sul portale internet: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).
- 7) Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria, sia in fase di verifica preliminare e sia in fase di verifica finale della rendicontazione della spesa, si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, Puglia Sviluppo S.p.A. assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

**Art. 8 "modalità di ammissione e di erogazione dell'agevolazione"**

- 1) Le modalità di ammissione e di erogazione dell'agevolazione sono quelle stabilite dall'articolo 38 del Regolamento, che di seguito si riporta.

**Art. 38 del Regolamento:**

1. La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore, direttamente o per il tramite di un Confidi.
2. Il Soggetto Finanziatore notifica a mezzo PEC alla Regione di aver ricevuto la domanda di agevolazioni da parte del Soggetto proponente.
3. Il Soggetto Finanziatore provvede all'inoltramento telematico della domanda alla Regione, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Capo e solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento bancario, appositamente finalizzato allo strumento agevolativo.
4. La Regione, ricevuta la domanda di cui al comma 3, procede nel rispetto dell'ordine cronologico ad una verifica preliminare dei requisiti del Soggetto proponente, nonché dell'ammissibilità del codice Ateco e delle spese presentate nel progetto di investimenti nell'ambito delle rispettive macrocategorie. Inoltre, effettua una valutazione economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione.
5. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunica al proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l'esito della verifica preliminare di cui al comma 4.
6. L'impresa ritenuta ammissibile, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento, inoltra alla Regione la richiesta di erogazione del contributo unitamente alla seguente documentazione:
  - a. il contratto di finanziamento;
  - b. la documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento;
  - c. i titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati;
  - d. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività.

Gli Avvisi di cui all'art. 6, comma 3 stabiliscono l'ulteriore documentazione da allegare alla richiesta di erogazione del contributo.
7. La Regione, ricevuta la richiesta di erogazione del contributo con tutta la documentazione a corredo, a seguito di completamento degli investimenti da parte dell'impresa, procede all'istruttoria tecnica, accerta la pertinenza e l'ammissibilità delle spese e, quindi, l'agevolabilità dell'iniziativa. L'attività istruttoria si conclude con l'elaborazione di una relazione da sottoporre al parere del Comitato Tecnico di cui al successivo comma 8.
8. La Giunta regionale nomina un apposito Comitato Tecnico cui è demandato il compito di esprimere un parere in ordine all'ammissione delle iniziative alle agevolazioni.
9. La Regione provvede periodicamente, rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei Soggetti Finanziatori e dopo aver acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale, all'ammissione ad agevolazione delle iniziative istruite positivamente, comunicando il provvedimento ai richiedenti, ai Soggetti Finanziatori ed all'eventuale Confidi.
10. La Regione, provvede alla erogazione in unica soluzione all'impresa del contributo in conto impianti di cui all'articolo 37, comma 2, aggiornato al medesimo tasso con cui è calcolata l'agevolazione e di quello aggiuntivo di cui al comma 8 del medesimo articolo. La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore.

- 2) Alla richiesta di erogazione del contributo, di cui al comma 7 dall'articolo 38 del Regolamento, unitamente alla documentazione già prevista, deve essere allegata quella attestante che l'impresa richiedente sia in regola con il versamento delle quote ai fondi paritetici di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali, eventualmente istituiti dalla contrattazione del settore economico di riferimento.

**Art. 9 "Contributo finanziario"**

- 1) Nel caso in cui il finanziamento concesso dal Soggetto Finanziatore risulti essere di importo almeno pari all'entità dell'investimento iniziale indicata nella domanda di agevolazione, i soggetti beneficiari non sono obbligati ad apportare il contributo finanziario previsto dall'articolo 15, comma 10, del Regolamento.

**Art. 10 "Motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento"**

- 1) Sono considerati motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
  - a. la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando;
  - b. l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
  - c. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
  - d. l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione.

- 2) Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati nel presente bando, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.

#### **Art. 11 "criteri di selezione"**

- 1) Le domande di agevolazione saranno esaminate sulla base dei seguenti criteri di selezione:
- criteri di ammissibilità formale, ovvero di possesso dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria che rappresentano elementi imprescindibili per la selezione delle operazioni;
  - criteri di ammissibilità sostanziale:
    - ✓ coerenza con lo specifico strumento dell'Asse III "Competitività delle Piccole e Medie Imprese" – obiettivo specifico 3f (migliorare l'accesso al credito, il finanziamento delle imprese e la gestione del rischio) e con il presente Avviso;
    - ✓ cantierabilità in termini di compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le autorizzazioni amministrative necessarie, anche con riferimento alle tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle stesse;
  - criteri di valutazione:
    - ✓ verifica della coerenza del piano degli investimenti e dell'attendibilità del Soggetto proponente;
    - ✓ verifica della qualità tecnica del progetto di investimenti proposto che deve tendere almeno ad una delle seguenti fattispecie:
      - promozione del risparmio energetico, della gestione sostenibile dei rifiuti e il recupero degli stessi, del risparmio e della tutela delle risorse idriche;
      - riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub>, di sostanze acidificanti e di emissioni odorifere e sonore da parte delle imprese beneficiarie.

#### **Art. 12 "Verifica preliminare a seguito di invio telematico della domanda"**

- 1) Come disciplinato dall'articolo 38, comma 3, del Regolamento, l'invio della domanda di agevolazione e della documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento. La concessione del finanziamento bancario sarà considerata nella valutazione di cui al comma 4, dell'articolo 38, del Regolamento, integrando di per sé un giudizio positivo sulla rischiosità dell'investimento e sulla coerenza della copertura finanziaria.
- 2) Il Soggetto Finanziatore deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 6 mesi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'impresa proponente, pena la decadenza della domanda di aiuto dell'impresa e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura.
- 3) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi dovrà procedere al caricamento di tutta la documentazione a corredo della domanda mediante upload su [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it). In particolare, deve essere allegata alla domanda telematica la seguente documentazione:
- Allegato A (business plan numerico);
  - Allegato B (business plan descrittivo);
  - Allegato C (domanda dell'impresa);
  - Allegato D;
  - certificato camerale con vigenza;
  - atto costitutivo e statuto (se ricorre il caso);
  - preventivi e computo metrico (per le opere murarie);
  - visura camerale ordinaria riportante il codice Ateco oggetto di richiesta di agevolazioni;
  - documentazione attestante l'avvio dell'iter amministrativo (Permesso di costruire, S.C.I.A., D.I.A., C.I.L., etc.) corredata da relazione tecnica, per la realizzazione delle opere murarie o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante che per le opere murarie previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare comunicazione al comune di appartenenza;
  - Titolo di disponibilità dell'immobile (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) registrato della sede oggetto di richiesta di agevolazioni. Tale titolo di disponibilità deve presentare una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti).
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante la valutazione del suolo separata dal valore dell'immobile (nel caso di acquisto di immobile).
- 4) Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la domanda inviata telematicamente dal Soggetto Finanziatore corredata della documentazione indicata al precedente comma, procede ad effettuare la verifica preliminare prevista dall'articolo 38, comma 4, del Regolamento.
- 5) Inoltre, si procederà alla verifica del grado di fattibilità tecnica ed amministrativa dell'iniziativa, al fine di escludere le proposte in cui non sia stato individuato il suolo/lotto ove realizzare l'iniziativa e quelle per cui risulti evidente l'incompatibilità dell'iniziativa con gli strumenti urbanistici vigenti.

- 6) Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunicherà al soggetto proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l'esito negativo e le relative motivazioni.

**Art. 13 "Documentazione a corredo della domanda di erogazione del contributo"**

- 1) Ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del Regolamento, l'impresa ritenuta ammissibile, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento, inoltra telematicamente a Puglia Sviluppo S.p.A. la richiesta di erogazione con tutta la documentazione a corredo. A tal fine, l'impresa si deve obbligatoriamente registrare al portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) ed eseguire la procedura di accreditamento denominata **[Accreditamento Imprese]** attiva nella pagina del bando. Una volta accreditata l'impresa potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie.
- 2) A corredo della richiesta di erogazione, è necessario caricare mediante upload su [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) la documentazione presente in originale presso la sede legale, riportata nel box che segue, che verrà trasmessa con firma digitale:

**Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione:**

- a. Richiesta di erogazione del contributo;
- b. il contratto di finanziamento;
- c. Titolo di disponibilità dell'immobile (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) registrato della vecchia sede (in caso di acquisto o di realizzazione immobile);
- d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio su presenza rapporti di parentela, art. 2359 c.c., 10 anni agevolazione dell'immobile (nel caso di acquisto di immobile)
- e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla funzionalità dei mezzi mobili (nel caso di acquisto e installazione attrezzature su mezzi mobili);
- f. un elenco riepilogativo dei titoli di spesa contenente le seguenti informazioni:
  - Descrizione sintetica dei beni;
  - Tipologia di spesa (progettazione, suolo, opere murarie, attrezzature e macchinari);
  - Fornitore;
  - N. fattura;
  - Data fattura;
  - Imponibile in euro;
  - Totale fattura in euro;
  - Importi pagati;
  - Modalità di pagamento (bonifico, assegno, riba);
  - Data del pagamento;
  - Estremi documenti pagamento (numero assegno, numero riba, etc.).
- g. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dell'immobile che autorizza il soggetto proponente ad effettuare le opere murarie previste nel progetto;
- h. layout, redatto da un tecnico abilitato iscritto all'albo, della sede dove verrà svolta l'attività (con indicazione della destinazione delle varie aree e dei metri quadri);
- i. Documentazione attestante la destinazione d'uso/certificato di agibilità;
- j. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare che attesti la mancanza di autorizzazioni;
- k. la documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento (contabili bancarie ed estratti conto bancari intestati al Soggetto proponente) ovvero in alternativa attestazione della banca riportante l'avvenuto accredito del mutuo;
- l. copia dei titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati;
- m. documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa (copie assegni, RIBA, contabili bonifico corredati da contabili bancarie ed estratti conto bancari o liste movimenti firmate e timbrate dalla banca intestati al Soggetto proponente);
- n. libro cespiti riportante la registrazione dei cespiti previsti nel progetto rendicontato;
- o. certificato camerale o Attestazione di vigenza sottoscritta dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- p. Nel caso di opere murarie dovrà essere prodotta la dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale (la dichiarazione può essere resa anche da un tecnico della Banca finanziatrice) attestante la conformità alle autorizzazioni ottenute (indicando estremi delle stesse), il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso nonché la natura dei lavori eseguiti e la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti;
- q. Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) del legale rappresentante di rinuncia alle altre agevolazioni e attestante gli impegni presi con la richiesta di agevolazione (modulo scaricabile dall'area modulistica);
- r. Dichiarazioni liberatorie dei fornitori (modulo scaricabile dall'area modulistica) firmate e timbrate

sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN);  
 s. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) di conformità delle copie delle fatture e delle attestazioni di pagamento ai documenti originali (da scaricare area modulistica);  
 t. Dichiarazione (DSAN) sostitutiva di atto notorio prevista dall'art. 11 comma 4 del Regolamento n. del (da scaricare area modulistica).

- 3) Al fine di contribuire alla massima informazione, l'impresa dovrà far realizzare targhe, in materiale metallico leggero o plastica, di dimensioni adeguate, da collocare ove possibile sui beni oggetto di investimento.
- 4) Tutti i pagamenti (con assegni, RIBA, bonifici, cambiali) dei titoli di spesa devono transitare su un conto corrente intestato al Soggetto proponente.
- 5) Per investimenti di particolare complessità ed entità potrà essere richiesta una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante la congruità dei costi e la funzionalità di tutte le spese previste nel piano degli investimenti proposto alle agevolazioni.

#### **Art. 14 "Richiesta di cambio Soggetto Finanziatore"**

- 1) Nel caso in cui, prima della presentazione della domanda a Puglia Sviluppo S.p.A. da parte del Soggetto Finanziatore e, quindi, prima dell'invio telematico della domanda, l'impresa decida di rivolgersi ad altro Soggetto Finanziatore, per il medesimo investimento, ai fini dell'ammissibilità delle spese rileva la data di presentazione della domanda al primo Soggetto Finanziatore. Tale circostanza – cambio del Soggetto Finanziatore per un medesimo investimento oggetto di domanda di agevolazione – sarà debitamente comunicata dall'impresa proponente a Puglia Sviluppo S.p.A. direttamente sulla procedura telematica con apposita comunicazione prodotta sul sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) e seguita da apposita richiesta telematica di valutazione della domanda da parte dell'ultimo Soggetto Finanziatore.

#### **Art. 15 "Variazioni al programma approvato"**

- 1) Come indicato nell'art. 7 del Regolamento il progetto ammesso alle agevolazioni non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
- 2) Non sono considerate modifiche e variazioni:
  - modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
  - sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, nei limiti della spesa originariamente prevista, che non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento;
  - con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.
- 3) Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto indicato nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 16 "Revoca dei contributi"**

- 1) La Regione (anche per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A.) si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la banca sia presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità dell'investimento ammesso ai contributi.
- 2) Come previsto dall'art. 9 del Regolamento si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:
  - a) nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
  - b) risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
  - c) gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;
  - d) qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi, fatti salvi gli effetti di eventuali proroghe concesse per casi eccezionali;
  - e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

Si procederà, inoltre, alla revoca delle agevolazioni se:

- a) l'investimento non sia completato entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni effettuata dalla Regione;
- b) l'impresa non fornisca entro un tempo congruo tutta la documentazione richiesta necessaria al completamento delle procedure istruttorie;
- c) l'impresa richiedente non sia in regola con il versamento delle quote ai fondi paritetici di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali, eventualmente istituiti dalla contrattazione del settore economico di riferimento.

- 3) In caso di motivata necessità determinata dalla tipologia di investimenti previsti, sarà possibile accordare una eventuale proroga del termine di cui alla lettera a) del precedente comma.

**Art. 17 "Subentro nella titolarità delle agevolazioni"**

- 1) È consentito che, successivamente alla domanda di agevolazione, al soggetto richiedente ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio.
- 2) Il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata, sottoforma di atto notorio, a Puglia Sviluppo S.p.A. rilasciando adeguate motivazioni alla base della scelta di procedere a tale operazione (fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda). Prima di perfezionare tale operazione, il soggetto proponente deve attendere l'autorizzazione scritta da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. Successivamente, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni fornendo tutta la documentazione relativa al subentro nella titolarità delle agevolazioni.
- 3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi del Titolo II - Capo III, del soggetto cedente.

**Art. 18 "Affitto di azienda o di ramo di azienda"**

- 1) Nel caso in cui un'impresa, che ha presentato domanda di agevolazioni ai sensi del presente Avviso per un programma di investimenti che essa stessa intende sostenere o che ha sostenuto nell'ambito di una propria unità produttiva, abbia intenzione di cedere ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, essa può, in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale determina di concessione.  
Tale operazione, nel caso di fitto di ramo di azienda, può essere consentita per ogni impresa per un solo ramo di azienda.
- 2) Il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata di autorizzazione alla cessione dell'azienda con contratto di affitto, sottoforma di atto notorio, a Puglia Sviluppo S.p.A e nella stessa deve indicare le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione e su ogni altro elemento utile alla valutazione, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni. Inoltre, il soggetto proponente deve dichiarare che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore.
- 3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi del Titolo II - Capo III, del soggetto cedente.

**Art. 19 "Cessione del credito"**

- 1) È consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni possa rilasciare regolare procura speciale all'incasso o effettuare cessioni di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine le cessioni del credito e le procure speciali devono essere notificate alla REGIONE per la conseguente presa d'atto; in attesa della citata presa d'atto e della certificazione antimafia, l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa.

**PER INFORMAZIONI:**

Regione Puglia - Area politiche per lo sviluppo, il lavoro e l'innovazione, Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, Corso Sonnino, 177, 70121 BARI tel. 080/5404768/5405934;

Riferimento: Anna Lisa CAMPOSEO; Maria RUSSO.

e.mail: [al.camposeo@regione.puglia.it](mailto:al.camposeo@regione.puglia.it); [m.russo@regione.puglia.it](mailto:m.russo@regione.puglia.it)

Pec: [competitivita.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:competitivita.regione@pec.rupar.puglia.it)

Siti internet: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it); [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).